

Seeds for SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)

Associazione

Semi
per la
SIDS



Statuto

Semi per la SIDS ODV

Indice

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Soci - Categorie

Articolo 4 - Soci - Ammissione - Recesso - Esclusione

Articolo 5 - Patrimonio

Articolo 6 - Organi

Articolo 7 - Assemblea - Costituzione

Articolo 8 - Assemblea - Competenza

Articolo 9 - Assemblea - Convocazione

Articolo 10 - Assemblea - Presidenza

Articolo 11 - Assemblea - Deliberazioni

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Articolo 13 - Consiglio Direttivo - Convocazione

Articolo 14 - Consiglio Direttivo - Adunanza e deliberazioni

Articolo 15 - Consiglio Direttivo - Competenza

Articolo 16 - Organo di controllo

Articolo 17 - Revisori dei conti

Articolo 18 - Bilancio di Esercizio

Articolo 19 - Durata e scioglimento

Articolo 20 - Rinvio



Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata

L'Associazione viene a denominarsi "Semi per la SIDS ODV" ed opera ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni). L'Associazione senza fini di lucro - si rivolge alla generalità dei cittadini attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. Le cariche associative sono elettive e gratuite. Soci, patrimonio, bilanci e cariche sono regolati dai successivi articoli statuari. L'Associazione ha sede a Firenze. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. Possono essere istituiti, trasferiti e soppressi, in Italia e all'estero, altri centri, sezioni e sedi secondarie, con deliberazione del Consiglio Direttivo che ne determina l'ordinamento e le norme di funzionamento. Possono anche essere istituiti speciali comitati.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea generale dei soci a norma del presente statuto sociale.

Articolo 2 - Finalità

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- 1) Prestazioni socio sanitarie di cui al dpcm 14.02.2001 e succ. modificazioni
- 2) Organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale di cui all'art 5 dl 117/2017.
- 3) Formazione universitaria o post universitaria.

L'Associazione potrà, su iniziativa di cittadini volontari e con il loro apporto prevalente, che riconoscendo la notevole rilevanza medico-sociale rappresentata dalla " sindrome della morte improvvisa nel lattante", (nota come SIDS), per l'entità della sua diffusione e la gravità delle sue conseguenze sulle famiglie colpite, intendono impegnarsi per tale problematica su vari temi:

- a) Sostenere le famiglie colpite. L'evento SIDS, la perdita improvvisa di un neonato, ha inevitabilmente delle conseguenze psicologiche sui genitori SIDS; spesso i genitori si auto accusano di trascuratezza nei confronti del neonato, sviluppando sensi di colpa, insicurezze nei rapporti con altri eventuali figli etc. La mancanza di informazione su questa sindrome contribuisce a creare una situazione psicologica molto difficile. L'Associazione si propone di entrare in contatto telefonico con la famiglia, appena giunta a conoscenza del fatto, mediante il più vicino referente. Potranno seguire dei colloqui, atti a informare i genitori circa la dinamica della sindrome, le sue conseguenze, la sua non prevedibilità. Spesso il sostegno e la solidarietà di una persona che ha già vissuto lo stesso dramma, direttamente o indirettamente, unito a queste informazioni, possono risultare di grande aiuto per le famiglie colpite.
- b) Prevenire la SIDS. Si sono verificati casi di genitori che, accorgendosi di un arresto respiratorio del proprio bambino, sono riusciti a salvarlo semplicemente sollevandolo e scuotendolo tempestivamente. Questi casi, detti "near miss", avrebbero potuto essere altrettanti casi di SIDS, come pure molti bambini morti per SIDS avrebbero potuto essere salvati da un tempestivo e opportuno campanello di allarme. Inoltre questi episodi possono ripetersi più volte nello stesso bambino. In questi casi può essere utile l'uso di un monitor rivelatore di apnea. L'Associazione mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, sia una consulenza sull'impiego dei monitor e sulle eventuali manovre rianimatorie, sia i monitor stessi, che verranno ceduti in uso gratuito alle famiglie a rischio che ne facciano richiesta (figli successivi, bambini " near miss", con crisi d'apnea, prematuri, etc.).

- c) Promuovere e favorire attività editoriali a carattere scientifico e divulgativo sulla SIDS. Favorire con ogni mezzo la progettazione e sviluppo di programmi di ricerca scientifica intesi a meglio definire i diversi aspetti della SIDS. Mantenere e promuovere i contatti con tutte le associazioni nazionali ed internazionali che a qualsiasi titolo si occupino dei problemi inerenti alla SIDS.
 - d) Sensibilizzare l'opinione pubblica ed il personale medico ed infermieristico sul problema SIDS con tutti i mezzi disponibili (opuscoli, interviste etc.). Inoltre l'Associazione intende agire in armonia ed in concerto, quando è ritenuto opportuno, con le strutture pubbliche interessate allo studio della SIDS e, in primo luogo, con le Università.
 - e) Promuovere la formazione scientifica sulla SIDS attraverso la formazione di una o più borse universitarie o post universitarie intitolate "borsa di studio Olivia Sebastiani" per ricercatori italiani e stranieri interessati a svolgere un programma di ricerca sulla SIDS in Italia e all'estero, e dei premi Martina Turchi e Ilaria Ghilli per tesi di laurea e di specializzazione che abbiano come tema la SIDS e, infine, l'attivazione di scambi culturali con centri di ricerca di altri paesi.
 - f) Favorire lo scambio di esperienze e di idee fra ricercatori di vari paesi attraverso l'organizzazione di seminari, simposi e congressi. L'Associazione intende perseguire quindi, nel rispetto delle norme statutarie, finalità di solidarietà mediante azioni erogabili in modo continuativo, attivo e diretto e volte alla prevenzione e rimozione dei bisogni sopra descritti.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
- L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Articolo 3 - Soci - Categorie

L'Associazione è costituita dai soci:

- Fondatori: coloro i quali hanno costituito l'atto costitutivo e si sono impegnati in solido ad affrontare il finanziamento per la costituzione e la gestione dell'Associazione.
- Ordinari: coloro che appartengono all'Associazione in qualità di genitori di bambini deceduti per SIDS o per altre cause correlate e che versano una quota associativa stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo.
- Sostenitori e Benemeriti: sono le persone e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che aderiscono all'Associazione, versando una contribuzione annua il cui rispettivo minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio direttivo in misura crescente fra le categorie.
- Onorari: le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro nominate dal Consiglio Direttivo che, in posizione di particolare eminenza, contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

Articolo 4 - Soci - Ammissione - Recesso - Esclusione

I soci, salvo gli onorari, sono ammessi ed iscritti nel libro soci a domanda degli interessati con deliberazione del Consiglio Direttivo. In caso di diniego il provvedimento dovrà essere motivato ed impugnato a pena decadenza nei 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione, davanti alla prima assemblea utile dei soci.

I soci si impegnano nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente, gratuitamente e personalmente la loro opera e collaborazione per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi dell'associazione. Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'art. 24 del C.C. Il Consiglio Direttivo può escludere dall'associazione il socio che abbia un comportamento in contrasto con i fini, con la moralità ed il buon nome dell'Associazione oltreché nei casi in cui tenga un comportamento gravemente in contrasto con gli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure che arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo
3. l'Organo di controllo

Articolo 7 - Assemblea - Costituzione

L'Assemblea è l'organo sovrano rappresentativo della volontà dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 8 - Assemblea - Competenza

Sono di competenza:

- a) dell'Assemblea ordinaria
 - i. la determinazione del numero, la nomina e la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione
 - ii. la nomina dell'organo di controllo se obbligatorio per legge ed eventualmente del collegio dei revisori dei conti.
 - iii. l'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
 - iv. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - v. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - vi. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

- b) dell'Assemblea straordinaria:
 - i. le modifiche del presente statuto;
 - ii. lo scioglimento, l'estinzione, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'Associazione. In caso di liquidazione verranno nominati uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residui.

Articolo 9 - Assemblea - Convocazione

L'Assemblea viene convocata dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo -che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione- da inviarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione da tenersi non oltre 3 giorni successivi con le stesse modalità. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del programma di attività, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. L'Assemblea viene convocata, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto entro un mese dalla ricezione di tale richiesta.

Articolo 10 – Assemblea - Presidenza

L'Assemblea dei soci viene presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. In mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza di soci presenti aventi diritto al voto. Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario. Il presidente dell'assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina dei consiglieri, dei revisori o su altro argomento di sua competenza.

Articolo 11 - Assemblea - Deliberazioni

Hanno diritto al voto tutti i soci. I minorenni votano attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. L'Assemblea vota per appello nominale o a schede segrete quando si tratta di votazioni concernenti le persone. È ammesso il voto per delega. Ogni socio può disporre al massimo di due deleghe. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono avere deleghe. I soci che al momento della assemblea non siano in regola con il pagamento delle quote associative non hanno diritto di voto. E comunque possibile regolarizzare la propria posizione di socio anche prima dell'inizio dell'assemblea versando la/le quote arretrate. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati in prima convocazione mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole della metà degli associati.

Per lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea nominato dal presidente.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti fra i soci. Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere. Non è ammesso il voto per delega. Il consiglio dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato. Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti gli stessi vengono sostituiti dai primi dei non eletti o in mancanza indicando elezioni suppletive. L'intero Consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i sessanta giorni dalla cessazione della maggioranza, abbia ricostituito il Consiglio.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo - Convocazione

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno 48 ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente su accordo di tutti i consiglieri. Il Consiglio deve essere altresì convocato qualora ne facciano richiesta scritta almeno 4 consiglieri.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo - Adunanza e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità è determinante il voto del presidente della riunione. Non è ammesso il voto per delega. Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente o dal segretario della riunione.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo - Competenza

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e per l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria, straordinaria e di disposizione dell'Associazione. Ove lo ritenga opportuno il Consiglio può assegnare funzioni vicarie ad uno dei due vicepresidenti che sostituisce il presidente in caso di un suo impedimento, assenza o mancanza. La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado, spettano al presidente o, in sua mancanza o impedimento, al vicepresidente vicario. Il Consiglio Direttivo cura la compilazione, tramite il segretario dell'Associazione, del programma annuale, del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre insieme ad una relazione illustrativa all'Assemblea per l'approvazione nei termini di cui all'Art. 9.

Articolo 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 - Revisori dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 18 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea di approvazione del rendiconto consuntivo si dovrà tenere entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso in cui siano superati i limiti di cui all'art 14 del dl 117/2017 il Consiglio direttivo provvederà a redigere il Bilancio Sociale secondo le direttive di legge.

Articolo 19 - Durata e scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata.

Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Articolo 20 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

